

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 lettera l) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Art. 2
(Soggetti obbligati)

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati alla gestione della discarica sono obbligati alla prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e le procedure di chiusura, nonché per la gestione successiva alla chiusura, come previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. Sono obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie, di cui al comma 1, i soggetti, pubblici e privati, già autorizzati alla gestione di discariche che hanno presentato il piano di adeguamento della discarica ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003.

Art. 3
(Costituzione della garanzia per discarica)

1. Le garanzie finanziarie, per l'attivazione, la gestione operativa della discarica e per la gestione successiva alla chiusura, devono essere prestate a favore della Provincia competente per territorio.⁽¹⁾

1 bis. Le garanzie finanziarie, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica devono essere prestate prima del rilascio dell'autorizzazione alla gestione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.⁽²⁾

1 ter. Le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa ovvero per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, i cui Piani di adeguamento, previsti

dall'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003, sono stati approvati o non approvati dall'autorità competente, devono essere prestate entro il 31 dicembre 2005. Nel caso di procedimenti valutativi dei suddetti Piani di adeguamento non ancora conclusi, le garanzie finanziarie devono essere rispettivamente prestate entro trenta giorni dalla approvazione o dalla mancata approvazione del Piano di adeguamento.⁽²⁾

2. Le garanzie finanziarie devono essere prestate entro i termini indicati ai precedenti commi 1 bis e 1 ter.⁽³⁾ In caso contrario l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, provvede alla diffida, alla sospensione e successivamente alla revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

3. La garanzia deve essere costituita esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) mediante valida e reale cauzione ai sensi dell'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche;
- b) mediante fidejussione bancaria, rilasciata da agenzie di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia). e successive modifiche ed integrazioni;
- c) mediante fidejussione assicurativa, rilasciata da Società autorizzata a costituire garanzia a favore dello Stato ed altri enti pubblici, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

4. Il provvedimento di autorizzazione deve in ogni caso espressamente indicare che le garanzie finanziarie prestate, a favore della Provincia competente per territorio, ai sensi di quanto disposto ai commi 1 bis e 1 ter,⁽⁴⁾ devono coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica.

(1) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47).

(2) Comma aggiunto da art. 1, c. 2, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres.

(3) Parole sostituite da art. 1, c. 3, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres.

(4) Parole sostituite da art. 1, c. 4, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres.

Art. 4

(Determinazione delle garanzie)

1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al Regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata per singoli lotti, a prescindere dalla categoria di appartenenza, le garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e la gestione successiva alla chiusura della discarica possono essere prestate per singoli lotti autorizzati.

Art. 5

(Validità e vincolo delle garanzie)

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, è trattenuta per almeno 2 anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è trattenuta per almeno 30 anni, dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2003.

2 bis. La garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura può essere parzialmente svincolata fino ad un massimo dell'ottanta per cento dopo dieci anni dalla data di comunicazione della chiusura, previo nulla osta dell'autorità competente adottato sulla base di idonea documentazione tecnica attestante il completo adempimento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate. La restante quota della garanzia può essere svincolata dopo trenta anni dalla data di comunicazione della chiusura previa verifica da parte dell'autorità competente della mancata necessità di ulteriori interventi di gestione successiva alla chiusura.⁽¹⁾

3. Tale garanzia può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili sino alla copertura di 30 anni.

(1) Comma aggiunto da art. 2, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47).

Art. 6

(Escussione delle garanzie)

1. La Provincia intestataria delle garanzie finanziarie procede all'escussione delle stesse in caso di violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di violazione delle disposizioni per la regolare gestione della discarica, nonché in caso di violazione di ogni altra norma in materia di gestione dei rifiuti.

2. Il pagamento dell'importo garantito è eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, il fideiussore non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il soggetto autorizzato allo smaltimento.

Art. 7

(Discariche gestite dalla Regione)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle discariche autorizzate dalla Regione. In tal caso tutte le disposizioni regolamentari riferite alla Provincia competente per territorio si intendono riferite alla Regione.⁽¹⁾

(1) Parole aggiunte da art. 3, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47).

Art. 8

(Adeguamento delle garanzie finanziarie)⁽¹⁾

1. I soggetti autorizzati prima del 27 marzo 2003, la cui discarica ha raggiunto l'ottanta per cento della capacità autorizzata prima di detta data hanno una riduzione del quaranta per cento degli importi indicati nell'articolo 4.

2. Le garanzie finanziarie precedentemente prestate a favore dei Comuni dai gestori delle discariche di cui all'articolo 2, sono trasmesse alle Province competenti per territorio e concorrono alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 3.⁽²⁾

2 bis. Per le discariche esaurite o chiuse prima del 27 marzo 2003 le garanzie finanziarie già prestate ai sensi dell' articolo 4 del DPRReg. 8 settembre 1991 n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) rimangono prestate a favore del Comune competente per territorio per tutta la durata dell'autorizzazione relativa alla post-gestione, ove già non prestate a favore della Provincia competente per territorio. Le garanzie finanziarie sono svincolate, a richiesta, dopo l'accertamento da parte della Provincia competente per territorio, della conclusione del periodo di gestione post-operativa e la verifica che la discarica non comporti rischi per la salute e per l'ambiente. Per il controllo ed i relativi accertamenti la Provincia può avvalersi del Dipartimento provinciale dell'ARPA competente per territorio.⁽³⁾⁽⁴⁾

(1) Rubrica sostituita da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47).

(2) Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres.

(3) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres.

(4) Comma sostituito da art. 1, DPRReg. 7/2/2007, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Il Capo I articolo 3 comma 1, primi cinque punti riferiti alla disciplina sulle garanzie finanziarie prestate per le discariche e l'articolo 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni) sono abrogati.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella A
(Art. 4 Determinazione delle garanzie)

a) Discariche di rifiuti non pericolosi:

- 1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
 - euro 10,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 15,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
 - euro 10,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 10,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

b) Discariche di rifiuti pericolosi:

- 1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
 - euro 20,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 30,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
 - euro 20,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 10,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata;

c) Discariche di rifiuti inerti:

- 1) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
 - euro 2,5 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 5,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 2) L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione successiva alla chiusura per una durata di almeno 5 anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 36/2003, deve prevedere:
 - euro 2,5 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
 - euro 2,5 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
- 3) Per le discariche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti inerti di cui alla tabella 1 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 non è prevista la prestazione della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura.⁽¹⁾

(1) Numero sostituito da art. 5, DPRReg. 18/11/2005, n. 0409/Pres. (B.U.R. 23/11/2005, n. 47).